



**COMUNE DI VOLPAGO DEL
MONTELLO**

Provincia Di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U.**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2020

INDICE

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>UNITÀ COLLABENTI E ALTRE CATEGORIE FITTIZIE</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	<i>Pag.5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>DIFFERIMENTO TERMINI PER I VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>RINVIO</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 6</i>

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) sulla base delle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che sostituisce i precedenti tributi IMU e TASI a decorrere dall'anno 2020, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Assimilazione all'abitazione principale

1. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 3 - Base Imponibile delle Aree Fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato

costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

Articolo 4 - Unità collabenti e altre categorie fittizie

1.L'unità immobiliare censita in catasto come unità collabente o in altra categoria fittizia va considerata come area edificabile soggetta ad imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata dalla costruzione e da quella che ne costituisce pertinenza con riguardo alle condizioni urbanistiche/edilizie, ai volumi esistenti e alle possibilità di utilizzo ai fini edificatori.

Articolo 5 Base Imponibile per i Fabbricati di Interesse Storico Artistico e per i Fabbricati dichiarati Inagibili/Inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabilità, redatta da un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma si considera fatiscente il fabbricato avente le seguenti caratteristiche:

1) Si trova in precarie condizioni igienico-sanitarie e in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o obsoleto dal punto di vista funzionale o strutturale), rappresentato cedimenti significativi e lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone con rischio di crollo, o lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone con rischio di crollo parziale o totale, o edificio per il quale è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;

2) è di fatto inutilizzato e sgombero da cose e persone ed inoltre è privo di allacciamenti (acqua, luce, gas, telefono);

3) non potrà essere utilizzato se non previo intervento di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 05/08/78 n. 457 e dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

Articolo 6 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

2. Non sono dovuti i versamenti per importi inferiori ad € 6,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 7 – Potenziamento dell'Ufficio Tributi.

Al fine del potenziamento dell'ufficio Tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane.

Il potenziamento dell'ufficio potrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:

1. Incremento programmato del personale addetto
2. Cura della formazione del personale esistente
3. Compatibilmente con la normativa di riferimento erogazione di compensi incentivanti al personale addetto per la realizzazione di appositi progetti finalizzati all'attività di bonifica dati, creazione di banche dati, controllo, accertamento e recupero dell'evasione.

Articolo 8 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 1 - comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, designa il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone rimborsi.

Articolo 9 – Differimento termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.

Articolo 10 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in termini di accertamento con adesione, interessi moratori e riscossione del tributo si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate tributarie e assimilate .

Articolo 11 – Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.